

## **AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
T.A.R. LAZIO R.G. n. 8696/2023;

**2. Nome del ricorrente:** TAMASI GALILEO;

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI;

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso si chiede l'annullamento:

- della graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;
- dell'Avviso del 27 marzo 2023 avente ad oggetto gli esiti delle prove scritte e calendario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;
- dei verbali di riunione della Commissione per la correzione delle prove scritte;
- del verbale n. 3 del 27 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice;
- del verbale n. 4 del 21 novembre 2022 della Commissione esaminatrice;
- della griglia di valutazione delle prove scritte allegata al verbale n. 9 del 20 febbraio 2023;
- del provvedimento del 25 agosto 2022, prot. n. 36211 con il quale è stata nominata la Commissione;
- del provvedimento del 16 settembre 2022, prot. n. 39602, di modifica della Commissione.

**3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE DELL'12 CO. 1 DEL DPR 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL L. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Il bando di concorso prevedeva che le prove scritte fossero valutate mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in centesimi.

La Commissione, tuttavia, ha ommesso di predeterminare i criteri di valutazione della prova orale. Difatti, tali criteri sono stati genericamente e insufficientemente elencati nell'art. 8 co. 1 del bando, il quale prescrive genericamente per tutte le prove sia scritte che orale esclusivamente che: "Per ciascuna prova d'esame, verranno valutati:

- i) la completezza dell'esposizione;
- ii) l'eshaustività delle argomentazioni;
- iii) l'aderenza al contesto;
- iv) la visione e la prospettazione dei temi trattati."

Il verbale n. 3 del 27 ottobre 2022 inoltre, aggiunge esclusivamente che per ciascuno di detti criteri la Commissione potrà attribuire fino a 25 punti, per un massimo complessivo di 100 punti per prova (totale massimo trecento punti per tre prove).

Allo stesso modo, la griglia di valutazione si limita esclusivamente a riportare tali criteri e le valutazioni rese per le tre categorie sopra elencate.

Tale valutazione numerica tuttavia, non è in alcun modo sufficiente a motivare il giudizio reso. Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE RESA DALLA COMMISSIONE**

Come anticipato in precedenza per i criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati nel verbale n. 3 del 27/10/2022 (Allegato 13) i voti numerici nei seguenti termini:

criterio 1 – completezza: Punti da 0 a 25

criterio 2 – esaustività: Punti da 0 a 25

criterio 3 – aderenza: Punti da 0 a 25

criterio 4 – visione: Punti da 0 a 25

Fermo restando la genericità dei criteri di valutazione di cui si è ampiamente parlato nel precedente motivo di diritto, in tale sede si vuole dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione alla seconda prova scritta del ricorrente.

Il Consiglio di Stato sul punto ha ribadito che “sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v'è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell'illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto” (C.d.S., IV, 13 ottobre 2010, n. 5048).

Inoltre, sulle valutazioni degli elaborati, il G.A. ha avuto modo di affermare che “la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito [...] non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008).

## **III. VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 14 DPR 487 DEL 1994.**

Il giorno 27 ottobre 2022 si tenevano le prove scritte. In tale sede, i candidati, a conclusione delle operazioni di riconoscimento venivano fatti accomodare presso la propria postazione ed ivi ricevevano una scheda da compilare con i dati anagrafici, dei fogli protocollo e una serie di etichette adesive contenenti un codice a barre sotto il quale era riportato un numero di sei cifre tra due asterischi.

Prima dell'inizio della prova, come da istruzioni, tutti i candidati hanno apposto un'etichetta sulla scheda anagrafica e le altre etichette sui fogli protocollo da utilizzare per lo svolgimento delle tracce. Tanto la scheda anagrafica quanto i fogli protocollo debitamente contrassegnati con l'adesivo contenente il codice di abbinamento sono rimasti per tutto il tempo della prova sul banco del candidato, senza che questi fossero imbustati o consegnati alla Commissione.

Dunque, sin dall'inizio della prova e per tutta la durata di essa – per ben due ore - i candidati esibivano sul proprio banco, la scheda anagrafica debitamente compilata con i propri dati anagrafici, munita di etichetta contenente il codice alfanumerico ed accanto ad essa, sul medesimo banco i fogli protocollo su cui svolgere la prova, muniti anch'essi di etichetta autoadesiva contenente il codice a sei cifre.

Quindi, la Commissione per tutta la durata della prova ha potuto conoscere l'identità di ogni candidato, avendo ognuno di essi la propria scheda anagrafica debitamente compilata dinnanzi a sé. Inoltre, occorre specificare che, i Commissari hanno certamente avuto tutto il tempo di memorizzare e (se del caso) annotarsi il codice dei candidati – composti da sole sei cifre – ed apposti sui fogli protocollo.

#### **IV. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL DPR 487 DEL 1994.**

Mediante Decreto Direttoriale del 25 agosto 2022, prot. n. 36211 (cfr. doc) veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui si discorre, poi modificata con il provvedimento del 16 settembre 2022, prot. n. 39602 (cfr. doc).

Ai sensi di tali provvedimenti, la Commissione era così composta: Ing. Claudio de Angelis, nella qualità di Presidente e la Prof.ssa Mara Lombardi e l'Arch. Maria Lucia Conti nella qualità di componenti.

Tuttavia, la composizione della Commissione è illegittima in quanto uno dei componenti non era in possesso delle qualifiche necessarie.

In particolare, una dei Commissari, l'Arch. Maria Lucia Conti, come si evince dal curriculum vitae della stessa, acquisito con prot. n. 42831 del 5 ottobre 2022 (cfr. doc), è in quiescenza dal servizio dal Ministero dei trasporti in data 2 dicembre 2018 e pertanto da più di tre anni dal 5 luglio 2022, data di pubblicazione del bando.

Ella pertanto è stata nominata in violazione dell'art. 9 comma 4 del DPR 489 del 1994, il quale prescrive espressamente che, sebbene possano essere scelti anche tra il Presidente e i membri della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso per cui sono chiamati. Tuttavia, in ogni caso, non è consentita, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

L'operatività di tale regola generale è confermata in primo luogo dalla mancanza di una specifica deroga prevista per tale procedura ed in secondo luogo dall'espresso vincolo posto dal Decreto Direttoriale di nomina della Commissione e dal bando di concorso al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

#### **V. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 5, DPR 272 DEL 2004. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DPR 489 DEL 1994.**

1. La composizione della Commissione è inoltre illegittima in quanto, tra i componenti, non vi era nemmeno un soggetto esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario, materie oggetto d'esame sia per quanto riguarda le prove scritte, sia per le prove orali.

L'art. 9 DPR 9 maggio 1994 n. 487 prevede, in tema di composizione delle commissioni esaminatrici, che le stesse “sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime”.

L'affermazione della “competenza tecnica” dei componenti delle commissioni di concorso è funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di cui all'art. 51 Cost.

Ciò significa che ogni componente della Commissione deve possedere una propria accertata competenza nelle materie oggetto del concorso, maturata attraverso gli studi compiuti e le proprie esperienze lavorative e/o professionali.

La relazione tra competenza tecnica e “materia oggetto del concorso” deve ritenersi sussistente ogni qualvolta il commissario, sulla base del proprio pregresso compendio di studi e attività lavorative/professionali, abbia maturato una obiettiva esperienza nella materia.

Nel concorso che ci occupa, la Commissione non ha tra i propri membri nessun soggetto esperto per una delle materie, intesa in senso più ampio possibile, di concorso.

La Commissione difatti è composta da un Ingegnere, da un Architetto e da una Docente universitaria di seconda fascia in Ingegneria dei trasporti, tutte materie lontane dal diritto. Pertanto, la carenza di competenza tecnica in detta materia è provata dalle qualifiche degli stessi e dai loro curriculum.

La necessità di almeno un componente esperto di diritto è confermata in primo luogo dallo stesso bando che all’art. 9 del bando dispone che: “Le prove scritte saranno così articolate:

a) Prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice, consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento inerente alle seguenti materie: [...]

- Normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e connessa regolamentazione;
- Elementi di diritto amministrativo di contabilità generale dello Stato relativamente alle funzioni da svolgersi; [...]

b) La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova scritta: [...]

- Elementi di organizzazione dell'amministrazione pubblica e project management;
- Principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità nell'organizzazione delle attività degli uffici pubblici;
- Potere amministrativo e discrezionalità”.

Non si comprende dunque come una Commissione incompetente su una materia così incidente sulle prove abbia potuto dapprima determinare i quesiti e poi correggerli.

La circostanza che le prove siano state valutate da una Commissione non esperta nella materia in parola è stata confessata dalla stessa Commissione, che, dopo aver concluso le prove scritte, nel verbale n. 4 del 21 novembre 2022 (cfr. doc) così dichiara “la Commissione, relativamente al futuro svolgimento della prova orale, prende atto della necessità di acquisire ulteriori professionalità sulla base delle materie previste dall’art. 11 del bando di concorso. ANSFISA, pertanto, metterà a disposizione della Commissione d’esame le seguenti figure professionali: un esperto di lingua inglese, un esperto di apparecchiature informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario”.

2. Delle due l’una. O la Commissione si ritiene esperta di “diritto amministrativo, costituzionale e comunitario” e non ha dunque alcun senso la richiesta successiva per la prova orale. Oppure, come è, la stessa confessa di non avere le competenze in tali materie e non ha richiesto il supporto di esperti in “diritto amministrativo, costituzionale e comunitario” perché la seconda prova scritta non lambiva tali discipline.

Così, invero, non è. La prova era basata su:

“• Normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e connessa regolamentazione;

- Elementi di diritto amministrativo di contabilità generale dello Stato relativamente alle funzioni da svolgersi; [...]

- Elementi di organizzazione dell'amministrazione pubblica e project management;
- Principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità nell'organizzazione delle attività degli uffici pubblici;
- Potere amministrativo e discrezionalità”.

Concretamente la seconda traccia chiedeva di proporre “gli elementi necessari di un piano operativo di intervento post-emergenza di ANSFISA o di altra struttura operativa (e quindi nell’ambito delle specifiche competenze) nel caso di un evento che interessi le infrastrutture di trasporto nel territorio di più regioni, comprese le proposte organizzative e le risorse necessarie”, ragion per cui è evidente la necessità di tali competenze in capo alla Commissione.

La necessità di una commissione “competente su tutte le materie d’esame” è, inoltre, prescritto dall’art. 4 comma 5 del dpr n. 272/ 2004, il quale prescrive che è consentita l’integrazione della commissione esclusivamente con esperti in lingue straniere e di esperti di informatica.

Del medesimo tenore, il bando di concorso, all’art. 5 comma 4 prevede che “La commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua inglese, per l’accertamento delle competenze informatiche e per l’accertamento delle competenze manageriali”.

La possibilità di integrare la Commissione con esperti in determinate materie espressamente elencate non fa che confermare la circostanza che la Commissione debba avere, per le altre materie una competenza tecnica comprovata e estesa a tutte le materie di concorso.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

i tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 202308696) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza del “*T.A.R.*”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 11577/2023;**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami in allegato.**